

## GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

2 APR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

ADDI' 12 APR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
 ..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO-FEDERICO-MARRONI-META

DELIBERAZIONE N° 2021

OGGETTO : Approvazione Statuto dell'Artigiancredito del Lazio - S.c.r.l.



OGGETTO: Approvazione Statuto dell'Artigiancredito del Lazio - S.c.r.l.

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 19 febbraio 1998 n. 7 - Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane -

CONSIDERATO che all'art. 3 della citata Legge è prevista la costituzione - come strumento funzionale della Regione - di un consorzio regionale tra cooperative artigiane di garanzia e consorzi fidi denominato "Artigiancredito del Lazio" con finalità di prestazione di garanzie e servizi tecnico-finanziari a favore delle cooperative e dei consorzi soci;

VALUTATO che il regolamento di attuazione della Legge 7/98 - già approvato dalla Giunta e attualmente all'esame del Consiglio regionale - prevede all'art. 5, comma 3, che lo Statuto di Artigiancredito debba essere approvato dalla Giunta Regionale;

RITENUTO necessario, anche nelle more dell'iter di approvazione del predetto regolamento, procedere comunque all'approvazione dello schema di statuto che Artigiancredito del Lazio è tenuto ad adottare al fine di poter dare concreto avvio all'attività consortile;

*considerato che l'approvazione di uno schema di statuto rientra comunque nelle competenze della Giunta Regionale*

VISTO il testo di statuto predisposto e allegato al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo economico ed attività produttive

### DELIBERA

- di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento, lo schema di statuto da adottare da parte della Società consortile Artigiancredito del Lazio, previsto dall'art. 3 della L.R. 7/98;
- di rinviare a successivo provvedimento deliberativo l'atto formale di riconoscimento della costituzione del predetto consorzio, non appena verificata la rispondenza dello statuto adottato con quello approvato con la presente delibera.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97.

C:\ARTIGIANCREDITO\delibera statuto artigianredito.doc

- 3 MAG. 1999



IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BAGALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

Per copia conforme  
UFFICIO IV° - SEZIONE III°  
IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE  
(Pace BOTTA)

*Paolo Botta*

STATUTO

*CV*

**TITOLO 1 - la società consortile -**

- costituzione - sede - durata - oggetto e scopi -

**Art. 1 - costituzione -**

Con riferimento alla Legge Regionale del 19.2.1998 n. 7, è costituito, tra le cooperative artigiane di garanzia ed i consorzi di garanzia tidi artigiani operanti nella Regione Lazio, di cui alle leggi regionali 7/98 e 46/93 e successive modificazioni ed integrazioni, una Società consortile nella forma di cooperativa a responsabilità limitata, denominata Artigiancredito del Lazio -- società consortile cooperativa a r.l., e per brevità Artigiancredito del Lazio s.c.r.l.

Alla Società consortile possono partecipare anche enti pubblici nonché soggetti giuridici ed enti privati, con l'osservanza delle disposizioni e dei limiti di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985 n. 443.

La società consortile è iscritta alla apposita sezione dell'Elenco generale dell'Ufficio italiano dei cambi di cui all'art. 155 comma 4 del D.Lgs. 385/93.

Per ragioni di mera brevità, saranno utilizzate nel presente atto, in luogo della ragione sociale scritta per intero, le espressioni, "Artigiancredito del Lazio", "Società consortile" o semplicemente "Società c."

**Art. 2 - sede -**

La società consortile ha sede in Roma, Via .....

Con delibera dei competenti organi statutari, potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in altre località della regione Lazio.

**Art. 3 - durata -**

La durata della Società consortile è stabilita fino a tutto il 31.12.2030.

Le Società c. può essere sciolta anticipatamente o prorogata oltre il termine anzidetto, con deliberazione della Assemblée straordinaria dei soci.



*[Signature]*

*[Signature]*



**Art. 4 – oggetto e scopi consortili –**

La Società consortile non ha finalità di lucro ed è retta da principi della mutualità.

L'Artigiancredito del Lazio si propone lo scopo di prestare garanzie, informazioni tecnico - finanziarie, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle cooperative e consorzi soci, nonché delle imprese ad essi associate.

Per il conseguimento degli scopi suindicati, la Società consortile, che agisce in nome proprio ma nell'interesse dei soci, può provvedere, con le modalità previste da apposito regolamento, a:

- 1) Prestare, a favore delle forme associative indicate alle lettere a) e b) del successivo art. 5 garanzie fidejussorie dirette a:
  - a) favorire l'erogazione di finanziamenti, da parte di aziende ed istituti di credito ed intermediari finanziari;
  - b) garantire operazioni di finanziamento agevolato previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
  - c) garantire la prestazione di depositi cauzionali, richiesti da enti pubblici e/o da Privati per la partecipazione ad appalti, licitazioni, trattative private o richiesti per la stipulazione di contratti consentita dalla legislazione vigente, nonché garantire il rimborso anticipato dell'IVA.
- 2) Fornire alle cooperative artigiane di garanzia ed ai consorzi di garanzia fidi associati di cui alla lettera a) e b) del successivo art. 5, fidejussioni finalizzate al miglioramento delle rispettive capacità di garanzia;
- 3) Assumere, a carico della Società consortile, attraverso apposite erogazioni finanziarie, parte delle perdite subite dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi di garanzia fidi associati, per effetto dell'insolvenza relativa alle operazioni finanziarie compiute nell'interesse dei loro soci, e prestare riassicurazione e/o coassicurazione a favore dei soci;
- 4) Sostenere l'attività delle cooperative artigiane di garanzia e consorzi di garanzia fidi associati mediante la stipulazione di apposite convenzioni.
- 5) Fornire ai soci servizi di informazione, consulenza ed assistenza legale, fiscale e amministrativa, in materia creditizia e finanziaria e per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici o privati che svolgano tale attività.
- 6) Assumere le più opportune iniziative per la istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti e del personale dipendenti degli enti associati, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con enti e istituti specializzati.
- 7) Promuovere nell'ambito dei soci iniziative dirette a favorire la conoscenza e l'attuazione della legislazione regionale e delle direttive e dei progetti della Regione Lazio in materia di incentivazioni alle imprese artigiane e delle loro forme associate.
- 8) Assumere cointeressenze e partecipazioni; in altri consorzi, società consortili, società di capitali, cooperative, costituiti e da costituire, i cui scopi sociali siano coerenti con quelli perseguiti dalla Società c. e non in contrasto con l'attività svolta dalla Società c. ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 e compatibilmente con l'art. 155 del D.Lgs. 385/93.
- 9) L'Artigiancredito del Lazio interviene anche attraverso apposite convenzioni per l'utilizzo dei fondi destinati al comparto artigiano previsti dall'art. 52 della L.R. 22 maggio 1997 n. 11.
- 10) L'Artigiancredito del Lazio quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato, può svolgere attraverso la stipula di convenzioni con la Giunta Regionale, che

ne definiscono l'ambito, compiti tecnici ed istruttori relativi a specifici interventi individuati nella convenzione stessa.

- 11) La società, oltre i compiti di sviluppo, coordinamento e assistenza amministrativa, assume la rappresentanza delle cooperative e consorzi associati nei confronti della Regione Lazio.

La Società consortile può, inoltre, compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, utili o necessari alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti agli stessi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società c. può usufruire delle provvidenze e dei finanziamenti previsti, per le forme associative e consortili artigiane, dallo Stato, dalla Regione, dalla Comunità europea e da altri enti o organismi pubblici e privati.

E' comunque esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico, sotto qualsiasi forma ed ogni attività subordinata o riservata a speciali autorizzazioni.

## TITOLO II - i soci -

- numero e requisiti - domicilio - ammissione - diritti - obblighi - responsabilità - sanzioni

### Art. - 5 - numero e requisiti dei soci -

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo previsto dall'art. 3 della L.R. 7/1998 come modificato dall'art. 2 della L.R. 19 gennaio 1999 N. 3.

Possono essere soci della Società consortile:

- a) le cooperative artigiane di garanzia con sede nel territorio della Regione Lazio, in possesso dei requisiti previsti, per tali società, dalla legislazione nazionale e regionale vigente ed iscritte all'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. 385/93;
- b) i consorzi e le società consortili fidi di garanzia artigiani, anche in forma di società cooperativa, che hanno sede nel territorio della Regione Lazio, in possesso dei requisiti previsti, per tali società, dalla legislazione nazionale e regionale vigente ed iscritte all'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. 385/93;
- c) altri soggetti di diritto pubblico o privato nonché le associazioni artigiane di categoria.

I soggetti previsti nel comma precedente al punto c) non possono usufruire dei servizi di cui all'art. 4.

### Art. 6 - domicilio dei soci -

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai rapporti con la Società c., è quello risultante dal libro dei soci.

Ciascuno di essi è tenuto a comunicare tempestivamente, per iscritto, al Consiglio di amministrazione ogni variazione intervenuta della propria sede sociale.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**Art. 7 – ammissione –**

I soggetti che, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, intendono essere ammessi a soci della Società consortile, debbono presentare, a mezzo del loro legale rappresentante, domanda scritta diretta al Consiglio di amministrazione.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la esatta denominazione, la sede legale, le generalità complete dei legali rappresentanti e della persona delegata a rappresentare il socio nell'ambito degli organi sociali della Società c.;
- b) l'indicazione delle quote sociali che si intendono sottoscrivere e versare, il cui valore nominale non può essere inferiore a L. 100.000 (centomila) cadauna, determinate in proporzione alle prestazioni di garanzia in essere al 31 dicembre dell'anno precedente così come risultanti da bilanci secondo i criteri stabiliti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società c. e comunque non inferiore a trenta.
- c) La dichiarazione di ben conoscere le disposizioni dell'atto costitutivo, del presente statuto, dei regolamenti interni nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali e di obbligarsi alla loro osservanza.

Alla domanda debbono essere allegati:

- copia dello statuto e degli eventuali regolamenti interni vigenti;
- copia del libro soci;
- copia della delibera di adesione alla Società c., adottata dall'organo competente;
- copia della delibera con la quale viene designata la persona autorizzata a rappresentare il socio, a tutti gli effetti, in seno al Consorzio;
- dichiarazione di attestazione di non essere assoggettato a procedure concorsuali, fallimentari e di non aver subito provvedimenti che comportino l'interdizione dell'esercizio della attività imprenditoriale e della facoltà di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

La domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione, scritta e sottoscritta, che l'istante non è iscritto e non ha in corso domande di iscrizione in altri organismi associativi che svolgano attività analoghe o, comunque, concorrenti con quelle della Società consortile.

Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e la insussistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda di ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere, in aggiunta a quanto previsto nel presente articolo, ogni altro documento che ritenga necessario.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato entro 15 giorni dalla data di adozione e diviene efficace, a tutti gli effetti, con la annotazione nel libro dei soci, a condizione che sia stato effettuato il versamento delle quote sociali sottoscritte.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione, senza che sia stato eseguito il versamento anzidetto, la delibera sarà revocata.

La domanda può essere riproposta, purchè accompagnata dal versamento dovuto.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Art. 8 – diritti dei soci –**

Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del precedente articolo 5, i soci, con la sottoscrizione del contratto consortile, acquisiscono il diritto di usufruire dei servizi erogati dal Consorzio, nonché di partecipare all'elettorato attivo e passivo, con le modalità di cui al successivo art. 26.

Ogni socio, indipendentemente dalla quota sociale sottoscritta, ha titolo di esercitare l'elettorato attivo e passivo e ad essere designato a ricoprire cariche sociali.

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, quando ne faccia richiesta almeno un terzo della base sociale.

**Art.9 – obblighi dei soci –**

I soci sono tenuti:

- a) al versamento delle quote sottoscritte;
- b) alla scrupolosa osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e al rispetto, entro le linee di indirizzo fornite dalla Regione e/o dagli organismi finanziari collegati, delle procedure stabilite dal Consiglio di amministrazione della stessa Artigiancredito per la gestione dei fondi regionali;
- c) al puntuale e sollecito adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Società consortile;
- d) a partecipare alle assemblee regolarmente convocate salvo legittimo impedimento;
- e) a comunicare al Consiglio di amministrazione le modificazioni inerenti la loro forma giuridica, i nomi delle persone designate a rappresentarli e, comunque, tutte le notizie richieste in relazione al rapporto sociale;
- f) a concorrere alle spese di funzionamento e di gestione della Società consortile, nella misura, nei modi e nei termini stabiliti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione, mediante il versamento di contributi ordinari, integrativi e straordinari;
- g) a favorire l'adesione alla Società consortile di altri enti in possesso dei requisiti prescritti, partecipando anche all'attuazione di idonee iniziative promozionali;
- h) a consentire i controlli necessari all'accertamento, da parte della Società, dell'esatto adempimento degli obblighi consortili;
- i) a non aderire ad altri enti o forme associative le cui finalità siano in contrasto o incompatibili con quelle perseguite dal Consorzio o identiche, simili o concorrenti con le stesse.

**Art. 10 – responsabilità –**

Per le obbligazioni assunte dalla Società consortile nei confronti dei terzi, risponde esclusivamente la stessa con il proprio patrimonio sociale.

Qualora la Società assuma obbligazioni verso terzi nell'interesse di taluno dei soci, questi sono tenuti a prestare idonee garanzie del loro adempimento, nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 11 – sanzioni –**



*[Handwritten signature]*

Nei confronti dei soci che non provvedano a sanare le loro esposizioni debitorie verso la Società, a qualunque titolo maturate, o che si siano resi inadempienti nella osservanza degli obblighi sociali, con infrazioni che non comportino l'adozione del provvedimento di esclusione, il Consiglio di amministrazione può adottare sanzioni, consistenti nel pagamento di una somma determinata o nella temporanea sospensione della fruizione dei servizi sociali, con le modalità previste nel regolamento interno.

Nessun provvedimento può essere adottato prima che l'interessato sia stato invitato, per iscritto, a regolarizzare la propria posizione o a far pervenire chiarimenti o giustificazioni, entro il termine di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione.

Tutte le deliberazioni di cui sopra devono essere comunicate agli interessati, a mezzo di lettera raccomandata, entro quindici giorni dalla loro assunzione.

### **TITOLO III – perdita della qualità di socio –**

- cause – recesso – decadenza – esclusione - reclami - effetti.

#### **Art. 12 – cause della perdita della qualità di socio –**

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale comporta la contestuale decadenza da ogni carica ricoperta, nell'ambito della Società c., da parte del soggetto che rappresenta il socio che ne è oggetto.

#### **Art. 13 – recesso –**

Il socio può recedere dalla Società consortile, mediante l'invio di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso, perché abbia effetto con la chiusura dell'esercizio corrente.

In caso di inosservanza di tale termine, il recesso avrà effetto con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **Art. 14 – decadenza –**

La decadenza è deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti dei soci che:

- a) abbiano perduto taluno dei requisiti essenziali richiesti per l'ammissione;
- b) abbiano cessato l'esercizio della propria attività;
- c) siano stati dichiarati falliti, assoggettati ad altre procedure concorsuali, o ai quali sia stato, comunque, inibito lo svolgimento di attività imprenditoriale;
- d) abbiano trasferito la propria sede legale fuori dal territorio della Regione Lazio.

Il provvedimento ha effetto dalla data della annotazione del libro dei soci.



*Handwritten signature*

#### Art. 15 – esclusione –

L'esclusione può essere deliberata, dal Consiglio di amministrazione, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti di tale gravità da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto consortile;
- b) commetta atti valutabili quali gravi inadempimenti, ai sensi dell'art. 1453 C.C.;
- c) sia gravemente inadempiente nell'osservanza degli obblighi consortili e che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei contributi per le spese di funzionamento e di gestione della Società consortile;
- d) si sia reso inadempiente nell'esecuzione di obbligazioni per le quali la Società consortile abbia rilasciato garanzia fideiussoria.

Il relativo provvedimento non può essere adottato prima che l'interessato sia stato invitato, per iscritto, a regolarizzare la propria posizione ed a far pervenire, ove lo ritenga, chiarimenti o giustificazioni, entro il termine di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione.

Il provvedimento ha effetto dalla data di annotazione del libro dei soci.

#### Art. 16 – reclami –

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia di recesso, di decadenza e di esclusione debbono essere comunicate ai soci interessati, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spediti entro 15 giorni dalla data delle delibere stesse.

La decisione delle controversie che dovessero insorgere, in merito alle decisioni di cui sopra, è rimessa entro 15 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata alla competenza del Collegio Probiviri, a sensi e con le modalità previste nel successivo art. 35.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende la decisione impugnata.

#### Art. 17 – effetti della perdita della qualità di socio –

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno diritto unicamente al rimborso della quota di capitale sociale effettivamente versata, con l'esclusione delle somme eventualmente pagate ai sensi dell'art. 2525, c.c. e di quelle versate a titolo di contributo ordinario, integrativo o straordinario.

La liquidazione ha luogo in base alle risultanze del bilancio di esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio interessato, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di detrarre quanto spettante alla Società consortile fino alla concorrenza dei crediti da essa vantati, deve essere eseguito entro sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'anno in cui il recesso, la decadenza o l'esclusione hanno avuto effetto.

Il socio receduto, decaduto o escluso, qualora abbiano in corso operazioni garantite dalla Società consortile, non hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, se non dopo avere adempiuto a tutti gli obblighi assunti nei confronti del creditore, nonché assolto ad ogni obbligo nei confronti della stessa Società c.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Gli interessati debbono chiedere il rimborso della quota, entro cinque anni dalla approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto è divenuto definitivo.

Le quote non richieste nel termine di cui sopra, sono devolute, con delibera del Consiglio di amministrazione, all'riserva straordinaria.

#### TITOLO IV - patrimonio ed esercizio sociale -

- capitale sociale e quote - patrimonio sociale - bilancio -

##### Art. 18 - capitale sociale e quote -

Il capitale sociale, è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, del valore nominale non inferiore a L. 100.000 (centomila) ciascuna e non superiore ai limiti di legge, sottoscritte dai soci. Ogni socio deve sottoscrivere e versare quote sociali in relazione a quanto previsto dall'art. 7 lettera b del presente statuto e comunque in numero non inferiore a 30 (trenta).

Le quote sociali sono nominative e non possono essere cedute a terzi, né sottoposte a pegno o ad altri vincoli senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione, dovendosi le stesse considerare vincolate a favore della Società consortile, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte verso i terzi.

Per tutta la durata del vincolo associativo, non si può procedere al rimborso, neppure parziale, delle quote di capitale sociale a favore dei soci che le hanno sottoscritte e versate.

Nessuno dei soci può essere titolare di quote sociali per un importo superiore al 20% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, Legge 240/1981 e successive modificazioni e integrazioni.

##### Art. 19 - patrimonio sociale -

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale di cui al precedente art. 18;
- b) dal fondo di riserva ordinaria,
- c) dalla riserva straordinaria,
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari ed eventuali rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) dall'eventuale fondo destinato a scopi mutualistici;
- f) da ogni altro bene o contributo che pervenga alla Società c., a qualsiasi titolo, dallo Stato, dalla Regione Lazio o da altri soggetti pubblici o da privati;
- g) dai beni di proprietà della Società consortile;



##### Art. 20 - Entrate diverse -

Per le finalità di cui al predetto art. 4 e per le spese di gestione, l'Artigiancredito del Lazio provvede anche con somme provenienti da entrate diverse da quelle indicate nel precedente articolo. Tali somme possono essere costituite:

*lisa* *se*

- a) da quote annuali a carico dei soci, nella misura stabilita di volta in volta dall'Assemblea ordinaria in rapporto al numero di quote sociali da ciascuno possedute;
- b) dalle rendite patrimoniali e da ogni altro provento;
- c) dai contributi regionali appositamente erogati;
- d) dai proventi derivanti dall'attività istituzionale di garanzia.

#### Art. 21 – bilancio –

L'esercizio sociale inizia il giorno uno gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Tale termine può essere prorogato al 30 giugno, quanto sia ritenuto necessario per la definizione di rapporti sofferenti in corso, o per altre valide ragioni.

Le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, che accompagnano il bilancio, devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, così come previsto nell'art. 2, n. 1 della Legge n. 59/1992, precisando che le risultanze del bilancio corrispondono ai dati delle scritture contabili.

Gli eventuali utili di bilancio sono destinati come segue:

- a) per una quota pari al 3% a favore dei fondi mutualistici di cui all'art. 11 della Legge 59/1992;
- b) per almeno il 20% al fondo di riserve ordinarie;
- c) per il residuo, a discrezione dell'Assemblea che approva il bilancio, al fondo di riserva straordinario o ad altri fondi di cui al precedente art. 19.

La Società c. può destinare parte degli utili disponibili a riserva indivisibile, che non può essere assegnata ai soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società consortile che all'atto del suo scioglimento.

L'accantonamento a riserva invisibile è effettuato con diretta imputazione al conto economico, al fine di fruire delle agevolazioni previste dall'art. 12 della Legge 16.12.1977, N. 904.

E' fatto divieto di ripartire gli utili e le riserve tra soci, sotto qualsiasi forma, durante la vita della Società.

Le perdite di esercizio vanno imputate alle riserve facoltative qualora capienti. In caso di esaurimento delle riserve, le perdite dovranno essere imputate al capitale sociale.

#### Art. 22 – gestione fondi regionali –

La gestione dei fondi, assegnati alla società dalla Regione Lazio, avverrà con le modalità stabilite da apposita regolamentazione e comunque con contabilità separata.

La società c. fornisce annualmente, alla Giunta regionale, a cura del Consiglio di amministrazione, comunicazione e rendicontazione dello stato di utilizzo dei contributi, delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito, del corretto adempimento degli obblighi da parte dei soci.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## TITOLO V – organi sociali –

- organi – convocazione dell'assemblea – costituzione e poteri dell'assemblea – votazioni – assemblea ordinaria – assemblea straordinaria – il consiglio di amministrazione – poteri del consiglio di amministrazione – il presidente – il comitato esecutivo – il collegio sindacale – direttore – il collegio dei Proibiviri –

### Art. 23 –organi della società –

Sono organi della Società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei sindaci;
- e) il Collegio dei probiviri.

### Art. 24 – convocazione dell'assemblea –

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione di coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea deve essere eseguita, a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'adunanza, mediante avviso, da affiggersi nei locali della sede sociale e da spediti, con lettera raccomandata, al domicilio di ciascun socio, risultante dal libro dei soci, dei sindaci e dei direttori, se nominati, ferme restando le forme di pubblicità previste dalla legge e le altre che il Consiglio di amministrazione ritenga opportuno porre in atto.

Queste ultime forme di pubblicità della convocazione non debbono ritenersi sostitutive di quelle precedentemente indicate.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora della prima e della seconda convocazione, del luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede sociale, ma non fuori dal territorio della Regione Lazio e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La seconda convocazione deve essere fissata in giorno diverso dalla prima.

In mancanza delle formalità di cui sopra, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. In casi eccezionali, quando sussistano ancora rapporti sofferenti da definire o per altri gravi motivi, tale data di convocazione può essere differita fino al 30 giugno.

L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto di tutti i soci aventi diritto al voto o il Collegio sindacale.

In questa ultima ipotesi, la riunione dell'Assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.



*Ma*

**Art. 25 – costituzione e poteri dell'assemblea –**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita da tutti i soci ed alla stessa partecipano, senza diritto di voto, i componenti del collegio sindacale e i direttori se nominati.

L'Assemblea, quando è validamente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua vece, dal Vicepresidente o dal consigliere di amministrazione più anziano presente.

Chi presiede l'Assemblea chiama ad assisterlo, quando occorra, due scrutatori e nomina un segretario, scegliendolo tra gli impiegati della Società c. o anche tra i componenti dell'Assemblea stessa.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria sono svolte da un notaio.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati.

**Art. 26 – votazioni –**

Nelle assemblee, hanno diritto al voto i soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, che non siano in mora con il versamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha diritto ad un numero di voti, da uno a cinque, in proporzione all'entità dei volumi di prestazione di garanzia esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente e dichiarati in bilancio; le modalità per il calcolo delle proporzioni inerenti il numero dei voti spettanti a ciascun socio, saranno definite da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione.

Ogni socio ha comunque diritto ad almeno un voto.

In ogni caso, le cooperative artigiane di garanzia ed i consorzi e le società di garanzia fidi socie, in qualsiasi forma costituite, debbono detenere la maggioranza dei voti.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto, a condizione che il delegato non faccia parte degli organi sociali e non sia un dipendente della Società. Ciascun socio può rappresentare non più di altri due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti della Società c..

Per le votazioni si procede, di regola, per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto, quando tale forma di votazione sia chiesta da almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto. Quando la votazione riguardi persone o implichi giudizi sulle stesse, si vota, di norma, a scrutinio segreto, salva diversa decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati. Il voto degli astenuti è sommato a quello di coloro che hanno espresso voto contrario.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Le decisioni dell'Assemblea straordinaria, in materia di scioglimento o proroga della Società, della sua messa in liquidazione, della nomina dei liquidatori e sui loro poteri e remunerazione sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti e rappresentanti.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono essere riportate nel verbale, trascritto nell'apposito libro e sottoscritto da chi la presiede, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.

#### Art. 27- convocazione dell'assemblea -

All'Assemblea ordinaria compete il dovere - potere di determinare l'indirizzo generale dell'attività della Società consortile, di formulare i programmi di sviluppo e di verificarne l'attuazione.

Spetta e compete, inoltre, all'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
- b) l'elezione e la sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione, determinandone il numero;
- c) la nomina e la sostituzione dei componenti del Collegio sindacale e del suo Presidente;
- d) la nomina del Collegio dei probiviri;
- e) l'approvazione dei regolamenti interni della Società c;
- f) deliberare sul compenso annuale dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e su quello, eventuale, del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- g) deliberare su tutti gli altri argomenti, attinenti alla gestione della Società, rimessi alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

#### Art. 28 - assemblea straordinaria -

Si considera straordinaria l'assemblea, convocata su decisione del Consiglio di amministrazione o su richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, formulata da almeno un quinto dei soci o dal Collegio Sindacale, per deliberare:

- a) sulle modifiche da apportare al presente statuto;
- b) sullo scioglimento della Società Consortile o sulla proroga della sua durata;
- c) sulla messa in liquidazione della Società c. e sulla nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori;
- d) sugli altri argomenti rimessi alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

#### Art. 29 - il consiglio di amministrazione -

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero dispari di consiglieri, non inferiore a nove e non superiore a quindici, eletti dall'Assemblea tra i soci.

Fanno parte di diritto, del Consiglio di amministrazione due membri uno per ciascuna delle Associazioni dell'Artigianato maggiormente rappresentative, nominati dalla Commissione regionale per l'Artigianato.

L'Assemblea determina il numero degli amministratori, prima di procedere alla loro elezione; gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

La maggioranza degli amministratori deve essere rappresentata da delegati delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi di garanzia fidi soci.

I consiglieri durano in carica tre anni, possono essere rieletti e sono dispensati dal prestare cauzione. Nel caso di morte prima della scadenza del mandato, di decadenza o dimissioni di uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione a norma dell'art. 2386 c.c.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, scelti tra i rappresentanti dei consorzi di garanzia fidi e delle cooperative artigiane di garanzia, e può delegare una parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori o ad un Comitato esecutivo.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, può deliberare la eventuale corresponsione, agli amministratori, di gettoni di presenza e determinare un compenso a favore dei consiglieri chiamati a svolgere, in via continuativa, incarichi particolari a favore della Società.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce a norma una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio Sindacale.

I consiglieri e le altre persone aventi diritto a partecipare alle riunioni, sono convocati, a cura del Presidente, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, i consiglieri e le persone che hanno diritto a partecipare alle riunioni, possono essere convocati a mezzo di telegramma, telefax o per il tramite di apposito messo, almeno un giorno prima dell'adunanza.

In mancanza delle formalità di cui sopra, le riunioni sono valide con la presenza di tutti gli amministratori e dei membri del Collegio sindacale.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione intervengono i membri del Collegio sindacale e sono chiamati ad assistervi, senza diritto di voto, i direttori, se nominati.

Ove la maggioranza dei membri del Consiglio lo ritenga utile o necessario, possono essere invitate a partecipare alle riunioni altre persone, senza diritto di voto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere più anziano di età presente.

Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei consiglieri o da un impiegato della Società, su designazione di chi presiede.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ed il sistema di votazione è, di regola, quello palese. Si procede a scrutinio segreto, quando così sia deciso dal Consiglio, o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, o quando si tratta di questioni personali o di affari nei quali siano interessati amministratori, sindaci od il coniuge o affini e parenti degli stessi entro il terzo grado.

La parità di voti comporta il rigetto della proposta.

I consiglieri che si sono astenuti o hanno manifestato voto contrario, sono indicati nominativamente nel verbale della riunione.

I verbali del Consiglio di amministrazione sono trascritti in apposito libro e sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.



**Art. 30 - poteri del consiglio di amministrazione -**

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione della Società c., e come tale è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio di amministrazione spetta il dovere ed il potere di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea e, inoltre, a titolo indicativo, di deliberare:

- a) sulla nomina del Presidente e del Vicepresidente;
- b) sull'ammissione di nuovi soci;
- c) sul recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- d) sull'ammontare dei contributi ordinari, integrativi e straordinari;
- e) sui controlli e sulle ispezioni da eseguire sulle attività dei soci;
- f) sulla irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 11;
- g) sulla eventuale nomina dei direttori, sui loro poteri, attribuzioni, e remunerazione;
- h) sull'assunzione dei dipendenti della Società c., sul loro inquadramento, sulla loro retribuzione e sulla risoluzione del rapporto di lavoro;
- i) sulla partecipazione in altre società, consorzi o organismi associativi, che abbiano scopi e finalità affini o complementari e sulla adesione ad organismi sindacali di categoria;
- l) su tutte le materie rimesse alla sua competenza dalla legge e su quelle che, per il presente statuto, non sono riservate all'Assemblea o al Presidente

Il Consiglio di amministrazione, inoltre:

- m) redige i bilanci consuntivi e preventivi della Società consortile;
- n) predisporre i progetti dei regolamenti interni della Società c.;
- o) propone all'Assemblea le eventuali modifiche da apportare al presente statuto;
- p) provvede alla iscrizione ed alla pubblicazione, a norma di legge, degli atti della Società c.;
- q) ha tutti i poteri di gestione della Società consortile, con facoltà di stipulare gli atti e i contratti di ogni genere, inerenti all'attività sociale e compiere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che risultano necessarie o utili per la Società c., ivi comprese:
  - la stipulazione dei mutui e finanziamenti;
  - le deliberazioni di concessione di avalli e fidejussioni;
  - le deliberazioni per l'acquisto o l'alienazione di beni immobili, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- r) le deliberazioni in ordine alla decadenza dalla carica dei consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive del Consiglio;
- s) la sostituzione dei consiglieri deceduti, dimissionari o esonerati, con le modalità previste dall' art. 2386, c.c.;
- t) provvede a disciplinare le modalità relative alla eventuale erogazione di specifici servizi nei confronti di imprese non associate.

Il Consiglio di amministrazione può delegare talune delle sue attribuzioni ad un Comitato esecutivo, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, ai sensi dell'art. 2381 c.c., anche a mezzo di procure speciali revocabili.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### Art. 31 – il presidente –

Il Presidente ed il vicepresidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Il Presidente deve essere scelto tra i delegati delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi di garanzia fidi.

Per la nomina è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale e giudiziale della Società consortile e ne sottoscrive gli atti, premettendo la ragione sociale;
- b) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società c.; dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in ogni grado di giudizio, informandone il Consiglio di amministrazione;
- c) è autorizzato a scuotere qualunque pagamento, rilasciando quietanze liberatorie delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque, pubbliche amministrazioni o privati, versate alla Società c.;
- d) presiede le Assemblee ed il Consiglio di amministrazione;
- e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali della Società ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;
- f) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri della Società consortile;

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione può delegare talune delle proprie funzioni al Vicepresidente o ad un altro membro del Consiglio, nonché, con speciale procura a termine e revocabile, ai direttori o ad altri impiegati della Società c.

In caso di sua assenza o impedimento, tutte le funzioni sono svolte dal Vicepresidente, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

### Art. 32 – il comitato esecutivo –

Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque membri nominati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dei quali il Presidente fa parte di diritto.

Il direttore interviene alle riunioni del Comitato con parere consultivo.

Le attribuzioni dei poteri del Comitato esecutivo sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

### Art. 33 - il collegio sindacale –

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria, iscritti nel registro previsto dall' Art. 1 del D. Lgs. 27.01. 1992 n. 88, preferibilmente tra persone estranee alla Società consortile.

Uno dei tre membri effettivi è designato da parte della Regione Lazio.

L'Assemblea nomina anche il Presidente del Collegio sindacale, sindacale, scegliendolo tra i suoi membri effettivi (ai sensi dell'art. 2460 c.c.).

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale:



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- a) controlla l'amministrazione della Società consortile;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge;
- d) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
- e) assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici per quant'altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, deve redigersi un verbale da inserirsi nell'apposito libro.

#### Art. 34 – direttori –

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori tecnici o amministrativi, scelti anche tra persone estranee alla Società consortile, cui affidare l'esecuzione di delibere degli organi sociali o la direzione tecnica e/o amministrativa della Società stessa, ma non la sua rappresentanza, determinandone compiti e retribuzioni.

Per l'assolvimento di particolari compiti o funzioni, possono essere conferite ai direttori procure speciali revocabili.

#### Art. 35 – Collegio dei probiviri –

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri di cui uno assume la presidenza.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati con le stesse modalità nell'incarico per uguale periodo.

La Società consortile ed i soci sono obbligati a rimettere al giudizio del Collegio dei probiviri tutte le controversie, che possono essere oggetto di compromesso, comunque eventualmente insorte, in relazione all'interpretazione ed all'esatta applicazione delle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni con esclusione comunque di quelle relative all'impugnativa di deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei probiviri, al quale sono sottoposti tutti gli elementi ed i dati relativi alla controversia, decide secondo equità e senza obbligo di rispettare rituali formalità.

Avverso le decisioni del Collegio dei probiviri, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

#### TITOLO VI – regolamenti interni –

#### Art. 36 – regolamenti interni –

Il Consiglio di amministrazione predispose i regolamenti interni della Società e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.



*Man*

*st*

Copia della proposta di regolamento è inviata ai soci ed ai componenti degli organi sociali, nonché alla Regione Lazio, contestualmente alla spedizione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea alla cui approvazione sarà sottoposto.

#### **TITOLO VII - Requisiti mutualistici -**

##### **Art. 37 - requisiti mutualistici -**

E' fatto divieto di distribuire gli utili e le riserve ai soci, sotto qualsiasi forma, durante la vita della Società e, ed all'atto del suo scioglimento, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 26 del D.L. C.p.S. n. 1577/1947, nell'art. 12 della legge n. 904/1977, nell'art. 4 della Legge 240/81, nell'art. 7 della Legge 317/1991 e nell'art. 8 della Legge n. 59/1992.

Una quota pari al 3% degli utili annuali è corrisposta ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992.

L'eventuale quota di utili non assegnata a riserva ordinaria o straordinaria, alla remunerazione del capitale e alla rivalutazione delle quote e delle azioni, a riserve indivisibili o fondi speciali.

Le disposizioni predette e quelle previste nel successivo art. 38 debbono essere di fatto osservate.

#### **TITOLO VIII - disposizioni finali -**

- scioglimento - liquidazione - rimando alle norme di legge - norme transitorie

##### **Art. 38 - scioglimento -**

La Società consortile si scioglie:

- a) per il decorso del termine stabilito per la sua durata,
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per l'impossibilità di conseguirlo,
- c) per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci,
- d) per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'Assemblea,
- e) per la perdita del capitale sociale, non ricostituito in termini di legge,
- f) quando il numero dei soci sia ridotto a meno di nove e tale numero minimo non venga ricostituito nel termine di un anno.

##### **Art. 39 - liquidazione -**

I liquidatori sono nominati dall'Assemblea straordinaria, che ne stabilisce anche gli obblighi, i poteri e la remunerazione, salvo quant'altro prescritto dalla legge in materia.

Nel caso di scioglimento della Società, ultimata la liquidazione, l'eventuale attivo del bilancio finale, approvato a norma degli artt. 2453 e seguenti, c.c., dedotto, nell'ordine, quanto di spettanza dei soci e gli eventuali residui finanziamenti da parte di enti pubblici, deve essere destinato secondo le disposizioni previste dall'art. 26 del D.L. C.p.s. N. 1577/1947, così come modificato dagli artt. 8 e 11 della Legge n. 59/92.



*[Handwritten signature]*

**Art. 40 – rimando alle disposizioni di legge –**

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso richiamo alle disposizioni, se e in quanto compatibili, del Codice Civile in materia di consorzi e società consortili artigiane, e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

**Art. 41 – norme transitorie –**

Per il primo triennio vengono nominati con l'atto costitutivo il Presidente e Vice-Presidente della Società consortile.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 7 ultimo comma del presente statuto, all'atto della costituzione della Società c. i soci fondatori dovranno versare almeno venti quote sociali cadauno e versare il residuo importo sottoscritto entro 60 giorni dalla avvenuta omologa della Società.



*[Handwritten signature]*